

REGOLAMENTO (CE) N. 1074/2006 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2006****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.

Per la gara parziale che scade il 13 luglio 2006, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 28,424 EUR/100 kg.

(2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell'ambito della gara parziale che scade il 13 luglio 2006, è

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.